

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DELLA CITTA DI CASTEL MAGGIORE

CAPO III- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 25 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione, in qualunque periodo dell'anno. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari. Il Gestore del servizio cimiteriale informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del Cimitero, nonché all'Albo Pretorio del Comune e collocando appositi cartelli sui campi da esumare in occasione della ricorrenza dei defunti. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se il resto mortale sia o meno mineralizzato. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente mineralizzato, il resto mortale potrà: a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), in contenitori di materiale biodegradabile, ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni. Il termine potrà essere ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri; b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254. Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari facciano domanda di tumulazione in cellette ossario o in altro loculo ovvero ne richiedano la cremazione.

15

Art. 26 Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche per le persone decedute a causa di malattie infettive e diffuse. In particolari situazioni, ove il personale addetto alle operazioni ne ravvisi la necessità, potrà richiedere un parere igienico-sanitario all'Ausl territorialmente competente.

Art. 27 Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni se i loculi sono stagni o non inferiore a 10 anni se sono aerati. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto di uso del loculo è pari ad almeno 20 anni per i loculi stagni e almeno 10 anni per quelli aerati; in tali casi il concessionario dovrà stipulare una nuova concessione che sostituisca la precedente, pagando la relativa tariffa. Entro il mese di settembre di ogni anno il Gestore del servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee in scadenza l'anno successivo e informa con congruo anticipo i cittadini delle scadenze, sia individualmente che mediante affissione di avvisi agli ingressi del cimitero, nonché all'Albo

Pretorio del Comune. I parenti più prossimi interessati alla conservazione dei resti mortali dovranno presentare domanda di estumulazione con pagamento delle tariffe vigenti. I feretri sono estumulati dagli addetti al servizio in date programmate dal Gestore del servizio cimiteriale. Le date devono essere comunicate a coloro che hanno presentato la domanda di cui sopra, affinché possano assistere alle operazioni. I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non è stata presentata domanda di collocazione di resti mortali o non si è provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune, dopo 30 giorni di deposito presso il cimitero. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso potrà: a) essere inumato in campo comune previa eliminazione dello zinco interno e del coperchio di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 2 o 5 anni, a seconda che sia previsto o meno l'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione; b) a richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, essere autorizzata la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco; c) a richiesta del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo del defunto, essere avviato a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile

Art. 28 Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, su richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni, per dare al cadavere altra sepoltura nello stesso o in altro Cimitero. Possono essere inoltre disposte dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui siano in corso indagini, per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Art. 29 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco, chiuse con saldatura, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia in concessione. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o debba essere tumulato un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 30 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Gestore del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio cimiteriale. Laddove manchi la richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, essi passano in proprietà del Comune.

Art. 31 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo al momento della esumazione o estumulazione, passano in proprietà al Comune. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di un parente che ne sia eventualmente priva, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.